

REGOLAMENTO (CEE) N: 1514/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1988

recante modalità di applicazione del regime d'importazione applicabile nel 1988 ai prodotti di cui ai codici 0714 10 90 e 0714 90 10 della nomenclatura combinata, originari dei paesi terzi non aderenti al GATT, esclusa la Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, sul regime all'importazione applicabile ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune in provenienza dai paesi terzi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1314/88 del Consiglio, del 26 aprile 1988, relativo al regime all'importazione applicabile per il 1988 ai prodotti di cui alle sottovoci 0714 10 90 e 0714 90 10 della nomenclatura combinata, provenienti da taluni paesi terzi non aderenti al GATT, esclusa la Repubblica popolare cinese⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 430/87, i prodotti di cui alla vecchia sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, successivamente classificati nelle sottovoci 0714 10 90 e 0714 90 10 della nomenclatura combinata in vigore dal 1° gennaio 1988, originari dei paesi terzi non aderenti al GATT, esclusa la Repubblica popolare cinese, sono soggetti, in sede d'importazione, a un prelievo, applicabile entro un massimo del 6 % ad valorem, la cui riscossione è limitata per il 1988, a norma del regolamento (CEE) n. 1314/88, a un quantitativo massimo di 30 000 t; che, tuttavia, questa limitazione quantitativa non si applica ai prodotti utilizzati esclusivamente per il consumo umano diretto; che è opportuno adottare le modalità d'applicazione di tale regime per il 1988;

considerando che, per controllare i quantitativi di prodotti originari del Vietnam effettivamente importati, occorre che la domanda di titolo d'importazione sia corredata di un attestato rilasciato dal paese esportatore; che appare tuttavia necessario prendere in considerazione la situazione specifica delle merci che, a causa di un esaurimento particolarmente rapido dei quantitativi disponibili, non hanno potuto essere importate in base al suesposto regime nel quadro dell'esercizio 1987 e che successivamente sono state sottoposte al regime del deposito doganale o delle zone franche, in attesa che il Consiglio stabilisca il contingente applicabile per il 1988; che, per evitare deviazioni di traffico dannose per la gestione del contingente 1988, occorre che tali merci siano state sottoposte ai summenzionati regimi anteriormente al 1° gennaio 1988;

considerando che, in base all'esperienza acquisita e tenuto conto della situazione particolare sopra descritta, per

evitare l'inoltro di domande riguardanti quantitativi anormalmente elevati, è necessario fissare un quantitativo massimo per domanda e, inoltre, disporre che la domanda stessa non possa vertere in alcun caso su un quantitativo superiore a quello che si trova in possesso del richiedente; che, a fini di controllo e di efficienza amministrativa, le domande di titolo riguardanti le merci sottoposte ai succitati regimi devono essere presentate alle autorità competenti dello Stato membro in cui le merci stesse sono immagazzinate;

considerando che, ai fini di una corretta gestione amministrativa del regime d'importazione in causa e per evitare che i quantitativi fissati per il 1988 vengano superati, si devono adottare modalità particolari in materia di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli; che tali modalità sono complementari oppure derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2082/87⁽⁴⁾;

considerando che, per garantire il corretto funzionamento dei meccanismi previsti dal presente regolamento, è d'uopo prescrivere agli operatori il deposito di una cauzione di importo elevato;

considerando che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1314/88, è opportuno determinare i prodotti dei tipi destinati al consumo umano diretto, riferendosi alle presentazioni oggetto d'importazione tradizionale ed al tipo di condizionamento in uso; che, in mancanza di limitazioni quantitative per le importazioni di tali prodotti, è preferibile emanare disposizioni meno severe per quanto riguarda l'inoltro delle domande e il rilascio dei titoli;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti di cui ai codici NC 0714 10 90 e 0714 90 10, originari di paesi terzi non aderenti al GATT, esclusa la

⁽¹⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 123 del 17. 5. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 195 del 16. 7. 1987, pag. 11.